

COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 14 di Reg. Data 28.02.2019	OGGETTO: Conferma, anno 2019, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo agli anni 2018/2020.
----------------------------------	--

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Febbraio, alle ore 18:35, nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
Mameli Ivan	SINDACO	x	
Angius Diego	Assessore		x
Atzeni Maria Luisa	Assessore	x	
Casu Fabiana	Assessore	x	
Dettori Valerio	Assessore		x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm., il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la suddetta Legge, all'art. 1 comma 2, ha individuato, in ambito nazionale, la CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 19, comma 15 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», convertito dalla Legge 114/2014, ha trasferito all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;
- la Legge 190/2012 è stata modificata in più punti dal D.Lgs. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- in virtù dell'art. 1, comma 2-bis della Legge 190/2012, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è adottato dall'ANAC, sentiti il Comitato Interministeriale di cui al comma 4 della medesima legge e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 commi 35 e 36 della Legge 190/2012 è stato emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 21 aprile 2013, anch'esso modificato dal D.Lgs. 97/2016, ora "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- ai fini della Legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, secondo quanto previsto all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
- la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione. Gli obblighi di trasparenza costituiscono quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1 comma 8 della Legge 6.11.2012 n. 190, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, prevede che su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico, che negli enti locali è individuato nella giunta, adotti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- per espressa previsione dell'art.1, comma 7 della predetta legge, negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- il comma 60 dell'art. 1 della legge in commento, con riferimento agli enti locali, ha demandato a specifiche intese, da adottarsi, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in sede di Conferenza unificata, la definizione degli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge, con particolare riguardo: "a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica";
- in data 24.07.2013 è stata definita l'intesa (repertorio atti n. 79/CU) tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1 commi 60 e 61 della legge 190/2012.

PRESO ATTO che:

- il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva dalla CIVIT (ora ANAC), quale Autorità nazionale anticorruzione, l'11 settembre 2013, con la deliberazione numero 72;
- l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), è stato approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con determinazione 12 del 28.10.2015, sulla base delle modifiche normative che si sono susseguite e tenendo conto delle risultanze delle valutazioni condotte sui Piani Territoriali di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
- con deliberazione n. 231 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha approvato il PNA 2016, che tiene conto delle importanti modifiche apportate con il D.Lgs. 97/2016, al D.Lgs. 33/2013 e alla Legge 190/2012;
- l'ANAC con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 ha approvato, in via definitiva, l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, che, per quanto interessa gli enti locali, dà conto degli esiti della valutazione di un campione di 577 P.R.P.C. di amministrazioni e integra alcune indicazioni sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione;
- l'ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 ha approvato, in via definitiva, l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni che adottano i PTPC;
- il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

CONSIDERATO che tra le modifiche legislative più importanti, introdotte dal D.Lgs. 97/2016, che hanno interessato la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione vi sono:

- la soppressione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, previsto dall'art.10 del succitato Decreto Legislativo 33/2013;
- l'obbligo, per ogni amministrazione di indicare, in un'apposita sezione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, come previsto dal novellato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo Decreto;
- il Piano è, conseguentemente, articolato in due parti; la prima attiene strettamente alla prevenzione della corruzione e la seconda alla trasparenza; viene pertanto operata, in tal modo una piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- nel novellato art. 10 del D. Lgs. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene chiarito che la sezione del PTPC sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

TENUTO CONTO, sulla base di quanto previsto dalla legge 06.11.2012 n. 190, che:

- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine del 31 gennaio, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- la mancata adozione del PTPC, salvo che il fatto costituisca reato, è sanzionabile dall'ANAC, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, con una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore, nel massimo, a euro 10.000;
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze:
 - a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16 dell'art. 1 della Legge 190/2012, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
 - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
 - d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

DATO ATTO che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;

b) alla verifica, d'intesa con il responsabile di area competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

c) ad individuare il personale operante nei settori in cui è più elevato il rischio di corruzione da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell'art. 1 della legge 190/2012.

DATO ATTO altresì che:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
 - a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
 - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano;
- la violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.

DATO ATTO che:

- il Sindaco del Comune di Bari Sardo, con decreto n. 6 del 27.2.2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 06.11.2012, n. 190, ha, da ultimo, individuato il Segretario Comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il Segretario Comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di dare una sollecita attuazione al complesso delle disposizioni recate dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D.lgs. 97/2016 ha tra i compiti, quello di predisporre il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, sulla scorta:
 - del piano nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 72 dell'11.09.2013;
 - dell'aggiornamento 2015 al P.N.A., approvato dall' ANAC, con determinazione 12 del 28.10.2015;
 - del PNA 2016, approvato dall' ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;
 - dell'aggiornamento 2017 al PNA, approvato con deliberazione d n. 1208 del 22.11.2017;
 - dell'aggiornamento 2018 al PNA, approvato in via definitiva dall'ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018;
- in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotta, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione.

CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), dall'aggiornamento 2015 al PNA e dal PNA 2016:

- sono individuati gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
 - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

- aumentare le capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione, e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesti di riferimento;
- sono individuati i contenuti tipici del piano triennale per la prevenzione della corruzione e precisamente: individuazione delle aree di rischio; determinazione per ciascuna area di rischio, delle esigenze di intervento utili a ridurre le probabilità che il rischio si verifichi,; l'individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo della performance; l'individuazione dei referenti del responsabile della prevenzione della corruzione; le forme di consultazione in sede di elaborazione e/o di verifica del P.T.C.P.; iniziative di formazione sui temi dell'etica e della legalità e di formazione specifica per il personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione e per il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; definizione del processo di monitoraggio;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione è, articolato in due parti; la prima attiene strettamente alla prevenzione della corruzione e la seconda alla trasparenza; viene pertanto operata, in tal modo una piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tenuto conto di quanto previsto dal d.lgs. 97/2016, che ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice dell'ente in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale;
- l'art. 10, comma, del d.lgs. 33/2013, come novellato dall'art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali.
- quindi il PTPC deve essere coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e ciò deve essere verificato dal Nucleo di valutazione; inoltre nella misurazione e valutazione delle performance si tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano per la prevenzione e per la trasparenza del Comune di Bari Sardo per il triennio 2018/2020.

RICHIAMATI, in quanto rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione:

- il D. Lgs. 39/2013, sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e con riguardo agli Amministratori e ai responsabili dei servizi titolari di posizione organizzativa, che attribuisce ulteriori e gravosi compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bari Sardo approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 145 del 18.12.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 6.3.2013, esecutiva ai sensi di legge.

PRESO ATTO che l'ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 ha approvato in via definitiva l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

RILEVATO che:

- l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), tra l'altro, dedica una parte alle nuove proposte di semplificazione prevedendo che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del P.T.P.C. non siano

intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del P.T.P.C. con modalità semplificate;

- in tali casi l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il P.T.P.C. già adottato;
- rimane ferma la necessità di adottare un nuovo P.T.P.C. ogni tre anni, in quanto l'art. 1 comma 8 della legge 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni piano.

RITENUTO di doversi avvalere, per l'anno in corso, delle predette forme di semplificazione per l'adozione del P.T.P.C, in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e quindi confermare P.T.P.C. degli anni 2018/2020, approvato con deliberazione della G.C. n. 26 del 27.03.2018, poichè ne sussistono le condizioni, in quanto:

- non si è a conoscenza di fatti corruttivi che possano interessare il Comune;
- non si è a conoscenza di disfunzioni amministrative significative verificatesi nel corso dell'ultimo anno;
- non ci sono state, nel corso dell'ultimo anno modifiche organizzative rilevanti.

RITENUTO, altresì, di fare salva la possibilità di adeguare o integrare il P.T.P.C., anche per l'anno in corso, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, qualora ne rilevi la necessità, con il fine di garantirne una maggiore efficacia nei seguenti ambiti, non solo per prevenire la "corruzione" ma anche per far rispettare i parametri del "buon comportamento" e "dell'imparzialità" e per contrastare la "cattiva amministrazione":

- mappatura dei processi e valutazione del rischio, (identificazione del rischio – analisi del rischio - ponderazione del rischio);

- misure obbligatorie, per tutte le attività a rischio di corruzione, come individuate nella legge 190/2012 e nel PNA, e risultanti dalle tavole dalla n. 1 alla n. 12, riportate nell'allegato A) del piano;

- misure per la prevenzione della corruzione applicabili a tutti i processi esaminati e a rischio di corruzione (da applicare nella fase di formazione delle decisioni- fase di attuazione delle decisioni- nei meccanismi di controllo delle decisioni).

CONSIDERATO che obiettivo del piano per la prevenzione della corruzione è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando la trasparenza, nella convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'Ente.

ATTESA, pertanto, la necessità di confermare, per l'anno 2019, il piano triennale per la prevenzione della corruzione del triennio 2018/2020, predisposto dal segretario comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente.

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm.;
- la Legge n. 190 del 06.11.2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016;
- il D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. e ii;
- il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 n.e ss.mm. e ii;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6 del 27.2.2019 con il quale sono state conferite funzioni al Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D. Lgs. 267/2000, tra le quali la predisposizione di proposte di deliberazione e l'emissione del parere di regolarità tecnica, ai sensi

degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, riguardanti le funzioni connesse alla prevenzione della corruzione.

VISTA la proposta redatta dal Segretario Comunale nell'ambito delle funzioni conferite, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, con il succitato Decreto del Sindaco n. 6 del 27.2.2019.

DATO ATTO che:

- il Segretario Comunale, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha reso, sulla proposta inerente la presente deliberazione, il parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- il presente atto non ha riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non deve essere acquisito il parere di regolarità contabile.

RICONOSCIUTA, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012 come modificata dal D Lgs. 97/2016, che individua nella Giunta Comunale, l'organo competente all'approvazione del P.T.P.C..

CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) di confermare, per le ragioni espresse nella parte motiva, per l'anno 2019, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo agli anni 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della Legge n. 190 del 6.11.2012, come modificata dal D. Lgs. 97/2016, e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che:
 - è fatta salva la possibilità di adeguare o integrare il P.T.P.C., anche per l'anno in corso, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, qualora ne rilevi la necessità, con il fine di garantirne una maggiore efficacia, non solo per prevenire la "corruzione" ma anche per far rispettare i parametri del "buon comportamento" e "dell'imparzialità" e per contrastare la "cattiva amministrazione", nei seguenti ambiti:
 - mappatura dei processi e valutazione del rischio, (identificazione del rischio – analisi del rischio - ponderazione del rischio);
 - misure obbligatorie, per tutte le attività a rischio di corruzione, come individuate nella legge 190/2012 e nel PNA, e risultanti dalle tavole dalla n. 1 alla n. 12, riportate nell'allegato A) del piano;
 - misure per la prevenzione della corruzione applicabili a tutti i processi esaminati e a rischio di corruzione (da applicare nella fase di formazione delle decisioni- fase di attuazione delle decisioni- nei meccanismi di controllo delle decisioni).
 - viene disposta la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione",
 - viene disposta la trasmissione della presente deliberazione, per informarli dell'avvenuta adozione mediante posta elettronica e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo:
 - ai Consiglieri Comunali
 - ai Responsabili dei Servizi, Titolari di Posizione Organizzativa;
 - a tutti i dipendenti in servizio;
 - al componente esterno del Nucleo di Valutazione ed al Revisore dei Conti,

dopodichè

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm., stante l'esigenza di porre in essere gli adempimenti successivi e conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Teresa Vella

OGGETTO:	Conferma, anno 2019, Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo agli anni 2018/2020.
-----------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Data, 28.02.2019	Il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Teresa Vella
------------------	---

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Data,	Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Congiu Silvia
-------	--

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna, 06.03.2019

Bari Sardo, li 06.03.2019

IL VICESEGRETARIO
(Dr.ssa Emilia Taccori)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, è divenuta esecutiva:

- in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione;
- in data odierna essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Bari Sardo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267

Bari Sardo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Bari Sardo, li